



OSSERVATORIO STATISTICO

Cassa Integrazione Guadagni, Fondi di Solidarietà e Disoccupazione

Ore autorizzate, domande e beneficiari



I dati del presente Report Statistico si riferiscono alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, alle ore autorizzate nei Fondi di Solidarietà, alle domande e ai beneficiari di Disoccupazione.

REPORT APRILE 2026

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.4
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2026)	pag.10
CIG Ordinaria (Aprile 2026)	pag.14
CIG Straordinaria (Aprile 2026)	pag.15
CIG in Deroga (Aprile 2026)	pag.16
Fondi di solidarietà (Aprile 2026)	pag.17
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.18

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.20
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2024-Febbraio 2026)	pag.24
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2023-Novembre 2025)	pag.26

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

Impianto iniziale

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei

comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

La riforma dal 2022

Le gravi ricadute della crisi pandemica hanno accelerato il processo di riordino degli ammortizzatori sociali, attuato con la riforma contenuta nella Legge di Bilancio per il 2022 (l. 30 dicembre 2021, n. 234) e nel successivo d.l. 27 gennaio 2022 n.4 (vedi anche le circolari INPS 18/2022 e 76/2022).

La riforma opera dal 1° gennaio 2022 (a parte i trattamenti in essere) ed ha l'obiettivo di definire un sistema di ammortizzatori sociali più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni, nonché alle instabilità del mercato del lavoro supportando le transizioni occupazionali e attenuando l'impatto sociale delle crisi. La riforma punta a garantire a tutti i lavoratori subordinati trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto. Gli ammortizzatori vengono estesi a tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti di qualunque tipologia (e non più solamente quelli con contratto di tipo "professionalizzante") e i lavoratori a domicilio. Per assicurare un più agevole accesso alle prestazioni, inoltre è stata ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che le persone devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'intervento di integrazione salariale per eventi diversi da quelli oggettivamente non evitabili.

L'impianto che consegue alle modifiche introdotte tende a realizzare un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo, attuato tramite il principio "dell'universalismo differenziato" e, parallelamente, mira a migliorare sia l'accesso alle prestazioni riconosciute sia la relativa misura. Dalla logica della alternatività si è passati a quella della complementarità.

La riforma è intervenuta anche sull'importo delle integrazioni salariali, pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate: dal 2022, è soggetto ad un unico massimale, quello più elevato dei due preesistenti. Il meccanismo del doppio massimale, legato alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, è stato superato.

In estrema sintesi, le principali novità sono le seguenti:

- a) la CIGO, il cui ambito di applicazione non è stato modificato dalla riforma, resta destinata a supportare datori di lavoro e lavoratori appartenenti a settori produttivi storicamente tutelati, quali quello industriale;
- b) i Fondi di Solidarietà intervengono per i datori di lavoro non coperti dalla CIGO a partire anche da un solo dipendente (non più da cinque). In caso di mancata adesione dell'impresa o adeguamento dei Fondi alla nuova disciplina, opera in via residuale il FIS;
- c) la CIGS, in una logica di residualità rispetto ai Fondi, riservata alle imprese con un requisito dimensionale con più di 15 dipendenti, non coperte da nessuna delle tre tipologie di Fondi di Solidarietà (bilaterali, alternativi e quelli territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano) sia perché non costituiti sia per eventuale mancanza di disponibilità finanziaria degli stessi.

Sono di conseguenza estese le tutele della CIGS e quindi il relativo obbligo contributivo a tutte le imprese che occupano più di 15 dipendenti, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza, per le quali non è stato costituito un Fondo. L'ampliamento della copertura a carico della CIGS è stato particolarmente significativo: mentre, infatti, per le causali ordinarie lo strumento negoziale residuale, costituito dal FIS, garantisce il sostegno per la maggioranza dei lavoratori subordinati, per le causali straordinarie è la CIGS ad adempiere a tale copertura.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2025**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO		
	Industria	Edilizia		Totale CIGO	Variazione %	
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023	208.247.344	21.309.842	229.557.186	184.709.523	414.266.709	-30%
2024	307.555.036	20.569.620	328.124.656	181.109.843	509.234.499	23%
2025	266.862.204	18.084.064	284.946.268	262.695.721	547.641.989	8%
2026 (gennaio-marzo)	51.041.096	7.732.402	58.773.498	72.745.430	131.518.928	-76%

(*) Comprende fondi di solidarietà e deroga

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2025




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	marzo 25	aprile 25	maggio 25	giugno 25	luglio 25	agosto 25	settembre 25	ottobre 25	novembre 25	dicembre 25	gennaio 26	febbraio 26	marzo 26
CIG Ordinaria	30.674.724	25.209.620	21.064.522	26.925.908	21.378.772	10.944.274	20.664.344	28.049.930	21.078.042	18.149.412	18.104.412	18.611.636	22.057.450
CIG Straordinaria	24.619.686	19.127.332	20.351.744	16.793.026	27.010.690	10.306.064	22.453.599	24.182.632	16.530.184	17.033.870	18.754.860	26.727.804	23.129.888
CIG in Deroga	89.810	66.532	0	0	0	0	0	0	0	1.616	1.772	13.000	18.000
Fondi di solidarietà	926.986	2.256.914	999.066	1.591.422	1.106.054	572.506	642.670	1.169.010	988.076	916.800	615.112	1.929.660	1.555.334
TOTALE	56.311.206	46.660.398	42.415.332	45.310.356	49.495.516	21.822.844	43.760.613	53.401.572	38.596.302	36.101.698	37.476.156	47.282.100	46.760.672

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	marzo 25 / marzo 24	aprile 25 / aprile 24	maggio 25 / maggio 24	giugno 25 / giugno 24	luglio 25 / luglio 24	agosto 25 / agosto 24	settembre 25 / settembre 24	ottobre 25 / ottobre 24	novembre 25 / novembre 24	dicembre 25 / dicembre 24	gennaio 26 / gennaio 25	febbraio 26 / febbraio 25	marzo 26 / marzo 25
CIG Ordinaria	24,3%	1,3%	-19,9%	7,4%	-18,2%	-37,5%	-32,9%	-32,8%	-27,1%	-38,4%	-41,1%	-38,1%	-28,1%
CIG Straordinaria	87,8%	67,9%	2,8%	87,9%	209,4%	63,4%	82,5%	61,4%	14,5%	71,5%	17,4%	-23,7%	-6,1%
CIG in Deroga	-85,8%	-90,3%	-100,0%	-100,0%			-100,0%	-100,0%	-100,0%	-99,6%		-95,5%	-80,0%
Fondi di solidarietà	-0,6%	188,1%	17,8%	135,2%	-15,2%	5,7%	-48,6%	22,9%	-2,3%	15,0%	-28,3%	142,2%	67,8%
TOTALE	43,1%	23,7%	-9,7%	30,5%	36,9%	-10,4%	-1,4%	-7,4%	-13,6%	-11,1%	-21,2%	-28,6%	-17,0%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	marzo 25 / febbraio 25	aprile 25 / marzo 25	maggio 25 / aprile 25	giugno 25 / maggio 25	luglio 25 / giugno 25	agosto 25 / luglio 25	settembre 25 / agosto 25	ottobre 25 / settembre 25	novembre 25 / ottobre 25	dicembre 25 / novembre 25	gennaio 26 / dicembre 25	febbraio 26 / gennaio 26	marzo 26 / febbraio 26
CIG Ordinaria	2,1%	-17,8%	-16,4%	27,8%	-20,6%	-48,8%	88,8%	35,7%	-24,9%	-13,9%	-0,2%	2,8%	18,5%
CIG Straordinaria	-29,7%	-22,3%	6,4%	-17,5%	60,8%	-61,8%	117,9%	7,7%	-31,6%	3,0%	10,1%	42,5%	-13,5%
CIG in Deroga	-68,8%	-25,9%	-100,0%								9,7%	633,6%	38,5%
Fondi di solidarietà	16,3%	143,5%	-55,7%	59,3%	-30,5%	-48,2%	12,3%	81,9%	-15,5%	-7,2%	-32,9%	213,7%	-19,4%
TOTALE	-14,9%	-17,1%	-9,1%	6,8%	9,2%	-55,9%	100,5%	22,0%	-27,7%	-6,5%	3,8%	26,2%	-1,1%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2025	2026	mar 2026 / mar 2025 Variazione %	2025	2026	gen-mar 2026 / gen-mar 2025 Variazione %
CIG Ordinaria	30.674.724	22.057.450	-28,09%	91.481.444	58.773.498	-35,75%
Industria	28.512.176	18.685.506	-34,46%	85.811.390	51.041.096	-40,52%
Edilizia	2.162.548	3.371.944	55,92%	5.670.054	7.732.402	36,37%
CIG Straordinaria	24.619.686	23.129.888	-6,05%	75.636.042	68.612.552	-9,29%
Industria	21.788.358	21.275.740	-2,35%	70.043.616	64.343.106	-8,14%
Edilizia	253.488	35.730	-85,90%	286.504	147.488	-48,52%
Artigianato	7.544	674	-91,07%	209.956	7.528	-96,41%
Commercio	2.563.978	1.811.256	-29,36%	5.064.844	4.107.942	-18,89%
Rami vari	6.318	6.488	2,69%	31.122	6.488	-79,15%
CIG in Deroga	89.810	18.000	-79,96%	378.066	32.772	-91,33%
Industria	-	-	-	-	-	-
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	89.810	18.000	-79,96%	378.066	32.772	-91,33%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
TOTALE	55.384.220	45.205.338	-18,38%	167.495.552	127.418.822	-23,93%
Industria	50.300.534	39.961.246	-20,56%	155.855.006	115.384.202	-25,97%
Edilizia	2.416.036	3.407.674	41,04%	5.956.558	7.879.890	32,29%
Artigianato	7.544	674	-91,07%	209.956	7.528	-96,41%
Commercio	2.653.788	1.829.256	-31,07%	5.442.910	4.140.714	-23,92%
Rami vari	6.318	6.488	2,69%	31.122	6.488	-79,15%
Fondi di solidarietà	926.986	1.555.334	67,78%	2.581.806	4.100.106	58,81%
Industria	116.818	69.248	-40,72%	163.502	155.002	-5,20%
Edilizia	-	48	-	-	96	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	810.168	857.742	5,87%	2.417.306	3.315.458	37,16%
Credito	-	-	-	998	576	-42,28%
Ex enti pubblici	-	628.296	-	-	628.974	-
Rami vari	-	-	-	-	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2026 sono state 22,0 milioni. Nel precedente mese di febbraio 2026 erano state autorizzate 18,6 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +18,5%. Rispetto a marzo 2025 (30,6 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del -28,1%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO		mar 2026 / mar 2025	Valori cumulati GENNAIO-MARZO		gen-mar 2026 / gen-mar 2025
	2025	2026	Variazione %	2025	2026	Variazione %
PIEMONTE	3.463.976	2.214.912	-36,06%	12.768.320	6.807.282	-46,69%
VALLE D'AOSTA	3.380	14.940	342,01%	18.676	30.792	64,87%
LOMBARDIA	6.532.192	5.513.022	-15,60%	21.456.012	15.043.798	-29,89%
TRENTINO A. A.	329.342	413.418	25,53%	1.057.176	879.844	-16,77%
VENETO	4.746.856	4.337.254	-8,63%	17.133.414	11.184.190	-34,72%
FRIULI V.G.	1.341.356	604.506	-54,93%	3.431.436	1.587.526	-53,74%
LIGURIA	239.222	281.650	17,74%	701.074	629.230	-10,25%
EMILIA ROMAGNA	5.593.098	2.204.436	-60,59%	10.965.966	6.728.514	-38,64%
TOSCANA	2.000.042	1.748.462	-12,58%	6.715.376	3.914.582	-41,71%
UMBRIA	392.300	377.574	-3,75%	813.146	759.352	-6,62%
MARCHE	1.801.590	907.466	-49,63%	4.362.054	2.849.542	-34,67%
LAZIO	679.004	576.146	-15,15%	1.546.728	1.401.178	-9,41%
ABRUZZO	849.576	169.728	-80,02%	1.773.580	482.250	-72,81%
MOLISE	149.962	54.932	-63,37%	345.646	188.052	-45,59%
CAMPANIA	752.918	1.082.460	43,77%	3.973.418	2.310.814	-41,84%
PUGLIA	1.266.136	650.828	-48,60%	2.735.008	2.142.298	-21,67%
BASILICATA	245.926	276.422	12,40%	549.306	483.004	-12,07%
CALABRIA	54.912	107.682	96,10%	178.402	234.498	31,44%
SICILIA	211.852	367.466	73,45%	633.486	743.990	17,44%
SARDEGNA	21.084	154.146	631,10%	323.220	372.762	15,33%
ITALIA	30.674.724	22.057.450	-28,09%	91.481.444	58.773.498	-35,75%
<i>Nord Ovest</i>	<i>10.238.770</i>	<i>8.024.524</i>	<i>-21,63%</i>	<i>34.944.082</i>	<i>22.511.102</i>	<i>-35,58%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>12.010.652</i>	<i>7.559.614</i>	<i>-37,06%</i>	<i>32.587.992</i>	<i>20.380.074</i>	<i>-37,46%</i>
<i>Centro</i>	<i>4.872.936</i>	<i>3.609.648</i>	<i>-25,92%</i>	<i>13.437.304</i>	<i>8.924.654</i>	<i>-33,58%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.552.366</i>	<i>2.863.664</i>	<i>-19,39%</i>	<i>10.512.066</i>	<i>6.957.668</i>	<i>-33,81%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a marzo 2026 è stato pari a 23,1 milioni. La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -13,5% (26,7 milioni di ore a febbraio 2026), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (24,6 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a -6,1%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2025	2026	mar 2026 / mar 2025	2025	2026	gen-mar 2026 / gen-mar 2025
PIEMONTE	3.478.502	2.486.798	-28,51%	12.065.988	6.591.018	-45,38%
VALLE D'AOSTA	-	79.680	-	-	79.680	-
LOMBARDIA	3.666.554	2.757.520	-24,79%	7.385.980	12.718.676	72,20%
TRENTINO A. A.	86.386	133.486	54,52%	126.410	183.924	45,50%
VENETO	1.672.956	1.196.844	-28,46%	3.264.010	3.030.074	-7,17%
FRIULI V.G.	178.288	712.590	299,68%	1.285.118	1.372.950	6,83%
LIGURIA	51.690	54.206	4,87%	619.380	178.822	-71,13%
EMILIA ROMAGNA	2.953.464	1.774.400	-39,92%	7.378.428	5.135.496	-30,40%
TOSCANA	1.715.594	1.372.756	-19,98%	3.601.618	2.753.462	-23,55%
UMBRIA	348.636	198.694	-43,01%	458.888	288.010	-37,24%
MARCHE	1.070.836	934.946	-12,69%	2.709.810	8.535.728	214,99%
LAZIO	1.469.242	1.087.826	-25,96%	5.875.286	2.641.214	-55,05%
ABRUZZO	209.474	4.770.740	2177,49%	2.705.852	5.024.612	85,69%
MOLISE	67.286	57.694	-14,26%	1.155.276	162.834	-85,91%
CAMPANIA	2.028.630	2.673.422	31,78%	5.188.298	7.072.018	36,31%
PUGLIA	3.883.294	879.594	-77,35%	8.147.378	8.280.756	1,64%
BASILICATA	714.678	740.892	3,67%	10.487.666	1.855.760	-82,31%
CALABRIA	299.094	223.012	-25,44%	950.252	591.634	-37,74%
SICILIA	680.230	345.928	-49,15%	1.261.728	1.349.400	6,95%
SARDEGNA	44.852	648.860	1346,67%	968.676	766.484	-20,87%
ITALIA	24.619.686	23.129.888	-6,05%	75.636.042	68.612.552	-9,29%
<i>Nord Ovest</i>	<i>7.196.746</i>	<i>5.378.204</i>	<i>-25,27%</i>	<i>20.071.348</i>	<i>19.568.196</i>	<i>-2,51%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>4.891.094</i>	<i>3.817.320</i>	<i>-21,95%</i>	<i>12.053.966</i>	<i>9.722.444</i>	<i>-19,34%</i>
<i>Centro</i>	<i>4.604.308</i>	<i>3.594.222</i>	<i>-21,94%</i>	<i>12.645.602</i>	<i>14.218.414</i>	<i>12,44%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>7.927.538</i>	<i>10.340.142</i>	<i>30,43%</i>	<i>30.865.126</i>	<i>25.103.498</i>	<i>-18,67%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di marzo 2026 sono stati pari a 18.000 ore autorizzate, nel mese precedente erano pari a 13.000 ore.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2025	2026	mar 2026 / mar 2025	2025	2026	gen-mar 2026 / gen-mar 2025
PIEMONTE	-	-	-	-	-	-
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	23.562	-	-	23.562	-	-
TRENTINO A. A.	-	-	-	-	-	-
VENETO	-	-	-	-	-	-
FRIULI V.G.	-	-	-	-	-	-
LIGURIA	-	-	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-	-	-
TOSCANA	-	-	-	-	-	-
UMBRIA	-	-	-	-	-	-
MARCHE	-	-	-	-	-	-
LAZIO	14.076	-	-	14.076	920	-93,46%
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-
MOLISE	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	41.768	-	-	41.768	-	-
PUGLIA	-	-	-	-	-	-
BASILICATA	-	-	-	-	-	-
CALABRIA	10.404	-	-	10.404	13.852	33,14%
SICILIA	-	18.000	-	288.256	18.000	-93,76%
SARDEGNA	-	-	-	-	-	-
ITALIA	89.810	18.000	-79,96%	378.066	32.772	-91,33%
<i>Nord Ovest</i>	23.562	-	-	23.562	-	-
<i>Nord Est</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Centro</i>	14.076	-	-	14.076	920	-93,46%
<i>Mezzogiorno</i>	52.172	18.000	-65,50%	340.428	31.852	-90,64%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a marzo 2026 nei fondi di solidarietà è pari a 1,5 milioni e registra un decremento del -19,4% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di marzo 2025 le ore autorizzate erano state 0,9 milioni, la variazione tendenziale è del +67,8%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2025	2026	mar 2026 / mar 2025 Variazione %	2025	2026	gen-mar 2026 / gen-mar 2025 Variazione %
PIEMONTE	120.754	211.924	75,50%	490.156	1.079.122	120,16%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	106.910	168.492	57,60%	437.832	554.338	26,61%
TRENTINO A. A.	-	4.322	-	-	4.322	-
VENETO	130.178	159.348	22,41%	379.706	271.670	-28,45%
FRIULI V.G.	13.300	60	-99,55%	40.980	25.196	-38,52%
LIGURIA	13.334	19.984	49,87%	14.112	165.840	1075,17%
EMILIA ROMAGNA	174.358	73.908	-57,61%	324.664	232.690	-28,33%
TOSCANA	95.878	57.324	-40,21%	228.508	202.274	-11,48%
UMBRIA	24.536	2.720	-88,91%	30.324	32.104	5,87%
MARCHE	16.206	71.188	339,27%	95.086	109.414	15,07%
LAZIO	86.394	671.510	677,26%	149.962	835.754	457,31%
ABRUZZO	44.194	23.398	-47,06%	74.190	63.826	-13,97%
MOLISE	4.096	-	-	11.766	1.658	-85,91%
CAMPANIA	12.838	24.820	93,33%	65.782	49.380	-24,93%
PUGLIA	4.528	12.592	178,09%	77.208	79.928	3,52%
BASILICATA	63.938	1.362	-97,87%	83.304	1.362	-98,37%
CALABRIA	740	230	-68,92%	39.686	232.620	486,15%
SICILIA	4.662	47.202	912,48%	26.596	53.776	102,20%
SARDEGNA	10.142	4.950	-51,19%	11.944	104.832	777,70%
ITALIA	926.986	1.555.334	67,78%	2.581.806	4.100.106	58,81%
<i>Nord Ovest</i>	<i>240.998</i>	<i>400.400</i>	<i>66,14%</i>	<i>942.100</i>	<i>1.799.300</i>	<i>90,99%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>317.836</i>	<i>237.638</i>	<i>-25,23%</i>	<i>745.350</i>	<i>533.878</i>	<i>-28,37%</i>
<i>Centro</i>	<i>223.014</i>	<i>802.742</i>	<i>259,95%</i>	<i>503.880</i>	<i>1.179.546</i>	<i>134,09%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>145.138</i>	<i>114.554</i>	<i>-21,07%</i>	<i>390.476</i>	<i>587.382</i>	<i>50,43%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2024 2025 e 2026 (gennaio-gennaio) - Confronti per tipologia d'intervento ed anno

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2024					
Totale ore autorizzate nell'anno 2024 (a)	328.124.656	167.743.449	2.216.464	11.149.930	509.234.499
di cui ore utilizzate fino a gennaio 2026 (b)	79.942.828	60.151.429	1.043.750	3.138.521	144.276.528
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)	24,36%	35,86%	47,09%	28,15%	28,33%
Anno 2025					
Totale ore autorizzate nell'anno 2025 (a)	284.946.268	249.425.183	446.214	12.824.324	547.641.989
di cui ore utilizzate fino a gennaio 2026 (b)	67.521.647	77.935.524	405.247	3.630.244	149.492.662
Tiraggio anno 2025 (b)/(a)	23,70%	31,25%	90,82%	28,31%	27,30%
Anno 2026 (gennaio-gennaio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2026 (gennaio-gennaio) (a)	18.104.412	18.754.860	1.772	615.112	37.476.156
di cui ore utilizzate fino a gennaio 2026 (b)	3.742.053	1.727.321		140.244	5.609.618
Tiraggio anno 2026 (b)/(a)	20,67%	9,21%	0,00%	22,80%	14,97%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Gennaio degli anni 2024, 2025 e 2026 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento e periodo

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Gennaio 2024					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Gennaio 2024 (a)	24.090.806	22.509.896	134.536	1.142.950	47.878.188
di cui ore utilizzate fino all'ultimo mese del periodo (b)	4.637.502	1.967.625	70.654	210.963	6.886.744
Tiraggio 2024 (b)/(a)	19,25%	8,74%	52,52%	18,46%	14,38%
Gennaio-Gennaio 2025					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Gennaio 2025 (a)	30.748.522	15.977.684		858.084	47.584.290
di cui ore utilizzate fino all'ultimo mese del periodo (b)	5.672.639	1.767.467		218.023	7.658.128
Tiraggio 2025 (b)/(a)	18,45%	11,06%		25,41%	16,09%
Gennaio-Gennaio 2026					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Gennaio 2026 (a)	18.104.412	18.754.860	1.772	615.112	37.476.156
di cui ore utilizzate fino all'ultimo mese del periodo (b)	3.742.053	1.727.321		140.244	5.609.618
Tiraggio 2026 (b)/(a)	20,67%	9,21%	0,00%	22,80%	14,97%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre

2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario

e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^a mese anziché dal 4^a), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^a mese anziché dal 6^a).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2024 - febbraio 2026 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2026)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio- febbraio	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2024															
NASpI	195.789	119.538	105.569	128.817	106.925	173.789	368.254	117.810	234.988	326.177	261.310	143.891	315.327	2.282.857	
DisColl	2.675	2.590	1.458	1.461	1.469	3.591	6.387	3.503	1.667	2.005	3.329	1.883	5.265	32.018	
Totale	198.464	122.128	107.027	130.278	108.394	177.380	374.641	121.313	236.655	328.182	264.639	145.774	320.592	2.314.875	
ANNO 2025															
NASpI	198.395	112.907	108.910	121.017	100.333	178.453	375.397	113.099	225.586	320.376	263.258	141.062	311.302	2.258.793	
DisColl	3.521	1.819	1.564	1.566	1.655	4.495	8.104	4.294	2.295	2.855	4.928	2.971	5.340	40.067	
Totale	201.916	114.726	110.474	122.583	101.988	182.948	383.501	117.393	227.881	323.231	268.186	144.033	316.642	2.298.860	
ANNO 2026															
NASpI	195.565	116.398											311.963	311.963	
DisColl	3.702	2.424											6.126	6.126	
Totale	199.267	118.822											318.089	318.089	
Variazione % 2025/2024															
NASpI	1,3%	-5,5%	3,2%	-6,1%	-6,2%	2,7%	1,9%	-4,0%	-4,0%	-1,8%	0,7%	-2,0%	-1,3%	-1,1%	
DisColl	31,6%	-29,8%	7,3%	7,2%	12,7%	25,2%	26,9%	22,6%	37,7%	42,4%	48,0%	57,8%	1,4%	25,1%	
Totale	1,7%	-6,1%	3,2%	-5,9%	-5,9%	3,1%	2,4%	-3,2%	-3,7%	-1,5%	1,3%	-1,2%	-1,2%	-0,7%	
Variazione % 2026/2025															
NASpI	-1,4%	3,1%											0,2%	-86,2%	
DisColl	5,1%	33,3%											14,7%	-84,7%	
Totale	-1,3%	3,6%											0,5%	-86,2%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2024 - febbraio 2026 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2026)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2024	Domande presentate da gennaio a dicembre 2025	Domande presentate da gennaio a febbraio 2026
ABRUZZO	58.794	56.837	7.724
BASILICATA	22.195	20.641	2.958
CALABRIA	82.553	80.391	8.907
CAMPANIA	245.124	248.512	30.789
EMILIA ROMAGNA	176.190	174.422	24.243
FRIULI V.G.	42.514	42.101	5.910
LAZIO	189.044	187.085	29.149
LIGURIA	61.993	62.073	8.258
LOMBARDIA	290.652	289.903	47.354
MARCHE	64.233	62.326	8.066
MOLISE	12.189	11.970	1.681
PIEMONTE	134.640	135.340	21.466
PUGLIA	170.422	162.415	21.525
SARDEGNA	99.782	98.817	11.064
SICILIA	210.528	208.554	25.130
TOSCANA	147.184	145.721	20.035
TRENTINO A.A.	68.226	66.341	8.231
UMBRIA	27.548	27.492	4.542
VALLE D'AOSTA	6.967	6.673	599
VENETO	172.079	171.179	24.332
ITALIA	2.282.857	2.258.793	311.963
NORD OVEST	494.252	493.989	77.677
NORD EST	459.009	454.043	62.716
CENTRO	428.009	422.624	61.792
MEZZOGIORNO	901.587	888.137	109.778

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di NASpI e DISCOLL (Periodo 2023-2025)

Periodo gennaio 2023 - novembre 2025 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2026)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-novembre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2023																	538.196
NASpI***	1.245.200	1.145.472	1.089.934	1.031.632	976.195	957.998	1.164.576	1.173.078	1.172.665	1.211.340	1.279.236	1.243.830	1.131.575	1.140.930			
DisColl	9.884	10.553	11.158	10.840	10.338	11.325	13.782	15.322	14.000	11.111	9.871	9.584	11.653	11.481			
ANNO 2024																	524.145
NASpI***	1.261.113	1.158.203	1.097.873	1.040.319	976.135	981.091	1.185.362	1.211.076	1.295.329	1.248.258	1.339.816	1.319.333	1.163.143	1.176.159			
DisColl	10.014	9.967	9.212	8.373	8.066	9.526	12.680	14.372	13.779	9.747	10.581	10.531	10.574	10.571			
ANNO 2025																	512.309
NASpI***	1.329.191	1.215.343	1.148.516	1.059.692	993.471	984.885	1.193.670	1.214.617	1.174.525	1.197.483	1.298.365		1.164.523	1.164.523			
DisColl	11.676	10.896	10.380	9.912	9.916	11.793	15.741	17.802	16.060	12.968	14.540		12.880	12.880			
Variazione % 2024/2023																	
NASpI	1,3%	1,1%	0,7%	0,8%	0,0%	2,4%	1,8%	3,2%	10,5%	3,0%	4,7%	6,1%	2,8%	3,1%			
DisColl	1,3%	-5,6%	-17,4%	-22,8%	-22,0%	-15,9%	-8,0%	-6,2%	-1,6%	-12,3%	7,2%	9,9%	-9,3%	-7,9%			
Variazione % 2025/2024																	
NASpI	5,4%	4,9%	4,6%	1,9%	1,8%	0,4%	0,7%	0,3%	-9,3%	-4,1%	-3,1%		0,1%	-1,0%			
DisColl	16,6%	9,3%	12,7%	18,4%	22,9%	23,8%	24,1%	23,9%	16,6%	33,0%	37,4%		21,8%	21,9%			

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Novembre 2025 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2026)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	32.011	28.821	27.654	26.489	24.669	23.924	29.446	30.274	29.594	31.332	31.568		69.657
BASILICATA	11.990	10.687	10.107	9.312	8.596	8.634	11.155	11.414	11.145	10.818	11.212		25.553
CALABRIA	39.613	34.835	31.997	30.296	28.680	30.118	42.305	41.847	40.069	41.253	42.353		94.029
CAMPANIA	140.733	128.639	118.843	104.972	96.551	101.353	139.237	140.236	129.669	120.119	137.576		296.567
EMILIA ROMAGNA	102.822	93.149	88.547	81.492	76.318	73.632	86.953	88.970	96.858	101.390	103.796		214.368
FRIULI V.G.	26.896	24.762	23.613	21.891	20.152	19.442	22.354	22.912	23.597	24.744	26.136		54.337
LAZIO	119.914	113.527	110.172	104.662	100.520	102.957	120.852	122.659	114.430	109.508	111.339		244.070
LIGURIA	39.961	36.499	33.562	28.927	25.674	24.123	27.731	27.710	27.221	33.527	39.711		76.169
LOMBARDIA	178.102	168.942	164.463	156.293	153.639	153.734	178.265	183.243	171.771	161.210	165.442		368.747
MARCHE	36.101	31.978	30.190	28.013	26.046	24.970	30.808	32.319	35.867	36.141	37.374		77.493
MOLISE	6.736	6.284	6.071	5.797	5.446	5.294	6.483	6.653	6.361	5.899	5.927		14.522
PIEMONTE	82.322	77.809	76.985	74.136	72.953	72.631	86.473	86.685	77.638	73.438	75.329		172.037
PUGLIA	92.898	82.533	76.341	69.417	63.356	61.874	76.427	77.855	79.735	85.465	92.923		195.110
SARDEGNA	60.180	52.297	46.539	41.060	34.848	30.678	35.378	35.186	37.107	50.786	63.147		114.687
SICILIA	113.799	100.571	91.444	81.418	75.256	82.445	111.883	113.661	99.826	95.633	107.718		246.512
TOSCANA	92.124	83.761	76.743	66.090	58.976	56.397	67.922	70.234	68.103	78.808	90.054		179.173
TRENTINO A.A.	28.692	26.535	28.759	31.383	29.221	23.742	16.808	17.368	22.500	27.984	37.321		69.894
UMBRIA	16.036	15.146	14.562	13.377	12.857	12.876	17.015	17.468	14.770	13.600	13.853		34.163
VALLE D'AOSTA	2.418	2.203	2.142	3.012	3.652	3.276	2.785	2.564	3.465	3.612	3.664		7.594
VENETO	105.843	96.365	89.782	81.655	76.061	72.785	83.390	85.359	84.799	92.216	101.922		209.663
Totale	1.329.191	1.215.343	1.148.516	1.059.692	993.471	984.885	1.193.670	1.214.617	1.174.525	1.197.483	1.298.365		2.764.345

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-novembre 2025